



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore Mauro Maria MARINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2015**

Detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia effettuate da contribuenti di età superiore a settantacinque e a ottanta anni

ONOREVOLI SENATORI. – Le agevolazioni fiscali per favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia costituiscono ormai dal lontano 1997 un esempio di buona politica agevolativa a sostegno dello sviluppo del settore edile. Infatti, dopo circa un decennio di continue proroghe, il legislatore ha alla fine optato per un regime permanente di favore fiscale per le spese di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuate sugli immobili ai fini della determinazione dell'imposta sulle persone fisiche. La legge prevede la detrazione dall'imposta lorda di una percentuale delle spese effettuate da fruire in quote costanti per dieci anni. In origine, la detrazione poteva esser fruita in cinque anni con tangibili effetti in termini economici per i contribuenti; successivamente lo sconto fiscale è stato ampliato a dieci anni: e tuttavia nel momento in cui si prolungava il periodo di fruizione si è opportunamente tenuto in considerazione che i contribuenti di età più avanzata sarebbero stati scoraggiati dall'effettuare le spese agevolate in presenza di un allungamento del periodo di fruizione. Si introdusse quindi nel 2002 la opportuna eccezione di un periodo più breve in relazione all'età: tre anni per gli ultraottantenni e cinque anni per gli ultrasessantacinquenni. Nel 2011, in ragione delle pressanti esigenze di bilancio e per la introduzione a regime della detrazione di imposta, tale agevolazione/eccezione è stata abrogata, anche con effetti penalizzanti *medio tempore* in assenza di una norma di salvaguardia per le ristrutturazioni già effettuate.

La disposizione che si propone prevede pertanto la reintroduzione di un periodo differenziato di fruizione nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte dirette, reinserendo a regime la norma di maggiore favore. La nuova periodizzazione opera solo per le spese di ristrutturazione effettuate dopo la

data di entrata in vigore delle disposizioni che si propongono. Lo scopo diretto della norma è quello di rendere conveniente per i contribuenti più anziani la decisione di effettuare investimenti senza timore di dover perdere o trasferire ad altri la detrazione dall'imposta. Lo scopo indiretto è quello di rendere più ampio il ricorso a spese di miglioramento del patrimonio edilizio e immobiliare privato in un momento di ulteriore contrazione degli utili del settore edile, incoraggiando, da ultimo, le spese di risparmio energetico anche in soggetti proprietari di immobili che, in ragione dell'età avanzata, potrebbero non essere interessati dall'effettuare nuovi investimenti.

La disposizione è rivolta a spese da effettuare dopo la data di entrata in vigore della stessa ed è ipotizzabile che in assenza dell'agevolazione le spese di ristrutturazione non verrebbero effettuate. Quindi non sussiste un onere di copertura finanziaria. Altrimenti detto, si tratta di una rinuncia a maggior gettito che autonomamente il legislatore compie.

Tuttavia, va tenuto presente che nel 2013 la stima di perdita complessiva per l'incremento della percentuale di detrazione delle spese di ristrutturazione è di 115,5 milioni di euro. A partire da tale stima e calcolando gli effetti diretti e indiretti su altre imposte (+ Irpef/Ires e + Iva) si giunge a un effetto complessivo medio annuo, sugli anni 2013-2018, di minore gettito di circa 60 milioni di euro. Ipotizzando una percentuale del 10 per cento di proprietari di immobili ultrasessantacinquenni che realizzano investimenti, avremmo una perdita di gettito di 6 milioni di euro annui. Ipotizzando la metà che effettua spese avremmo un minore gettito di 3 milioni di euro. Per tali motivi si omette la previsione di copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 16-*bis*, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a settantacinque e a ottanta anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e in tre quote annuali costanti e di pari importo».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia per le spese effettuate nell'anno di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

